



Verbale Assemblea Soci APSTE del 29/06/2021

Consiglieri presenti: Longhin Claudio, Scantamburlo Franco, Tiburzi Mariangela, Miatto Anna, Bissaldi Gabriella, Dal Bo Roberto.

Presidente Assemblea: Longhin Claudio.

Segretario Assemblea: Scantamburlo Franco

O.D.G.: Assemblea ordinaria per l'approvazione del Bilancio consuntivo anno 2020 e bilancio preventivo anno 2021.

Attività previste nel 2021.

Indizione assemblea straordinaria per l'approvazione dell'adeguamento dello statuto alla nuova normativa di legge.

Il Presidente Assemblea, in seconda convocazione, verificato che il numero dei partecipanti è valido, dichiara aperta l'Assemblea ed illustra l'Ordine Del Giorno.

Il Presidente APSTE prende la parola e specifica che in seguito al COVID l'Assemblea è stata posticipata fino all'ultimo tempo utile, poi parla dello scopo della nostra Associazione. Ricorda le varie attività programmate dal Direttivo, e poi attuate in parte per COVID, nell'anno 2020. Conclude il suo intervento ringraziando il Direttivo e tutte le persone che hanno partecipato alla buona realizzazione del programma prima citato.

Il Presidente APSTE ha poi continuato esponendo in modo dettagliato i seguenti argomenti:

- ☐ Bilancio a consuntivo del 2020: Vengono esposte le varie voci in modo dettagliato, dando poi la parola all'Assemblea che lo approva all'unanimità. Interviene per dare lettura del verbale dei Revisori dei conti che sottolinea la regolarità tra entrate ed uscite concludendo con la loro approvazione. Viene inoltre ricordato l'accantonamento di circa Euro 20,000,00 per un'eventuale nuova sede, visto che quella attuale è precaria.
- ☐ Bilancio a preventivo per il 2021. Il Sig. Scantamburlo espone le attività di minima che a causa del Covid si andranno a proporre per cercare di rivitalizzare l'associazione con soggiorni spostati a fine stagione, Castagnata e Festa del socio. Si richiama, la scadenza del consiglio direttivo con la preparazione del rinnovo che di consuetudine è sempre stato fatto nel mese di Ottobre. A questo punto il Presidente espone in modo dettagliato il bilancio a preventivo 2021, legato alle attività sopra esposte. Chiede poi se ci sono suggerimenti da parte dell'Assemblea che risponde con l'approvazione del bilancio all'unanimità.

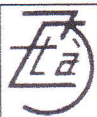
Si allegano i seguenti documenti:

Relazione del presidente

Bilancio consuntivo 2020

Bilancio preventivo 2021

Relazione dei Revisori dei conti



A.P.S.T.E. - Associazione di Promozione Sociale per la Terza Età

Via Roma, 70 - 30037 Scorzè Venezia

Concluse le formalità del bilancio, si apre la seconda parte;
l'assemblea Straordinaria.

Soci Iscritti	33
Soci presenti	16
Soci presenti con delega	10

Essendoci il numero legale dei $\frac{3}{4}$ degli iscritti il Presidente

Procede dando conto delle motivazioni e del percorso svolto per giungere a questa revisione dello statuto richiesta dalla normativa nazionale per poter essere inseriti nei registri regionali. Il lavoro del direttivo poi allargato ad altri soci in forma di commissione ha portato alla formulazione definitiva da proporre all'assemblea. Nella sua stesura definitiva, il testo è stato messo a disposizione dei soci in formato cartaceo nelle sedi di Scorzè e Peseggia e nel formato digitale sul sito dell'Associazione, 15 giorni prima dell'assemblea, dandone informazione mediante avvisi posti nelle sedi.

Qualche informazione/commento sull'organo di controllo, richiesto solo in particolari casi ma a noi tanto caro come occhio vigile sull'attività socio/economica.

Il documento viene approvato all'unanimità.

Alle ore 18.00 il presidente ritiene chiusa l'Assemblea e saluta i presenti rinnovando i ringraziamenti per la collaborazione data e che si darà e ricordando l'impegno di sondare il campo per reclutare soci da proporre per il nuovo delle cariche previsto per Ottobre c.a.

- Scorzè 29/06/2021

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Reg. II 25/06/21 c/o Ufficio Territoriale di Venezia 1
Euro ESENTE Al N. 3807 serie 3 A PRIVATI
Confermi al Mod. F 23

IL FUNZIONARIO (*)
Castaldo Michele
(*) Firma, su delega, del Direttore Provinciale, Eugenio Amilcare

COPIA CONFORME ORIGINALE

IL FUNZIONARIO (*)
Castaldo Michele
(*) Firma, su delega, del Direttore Provinciale, Eugenio Amilcare

Apste - Scorzè Via Roma 70 - Tel e Fax 041.445590 - Email: apstescorze2014@libero.it
Peseggia P, zza Carlo Longo - 5 Tel e Fax 041.448735

STATUTO

A.P.S.T.E.

**Associazione di Promozione Sociale
per la Terza Età**

A.P.S.

SCORZE' - VE

STATUTO Costituzione

Art. 1 (Denominazione e sede)

- E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato, con sede nel Comune di Scorzè, "APSTE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA TERZA ETA' APS",

che assume la forma giuridica di non riconosciuta, apartitica e aconfessionale ed utilizza tale denominazione su tutti gli atti ufficiali che di seguito indicheremo con il termine: "APSTE".

L'acronimo APS o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 (Statuto)

- L'associazione ha la propria sede principale in Scorzè via Roma 70 e una sede staccata presso il Centro Sociale di Peseggia, in Piazza Don Carlo Longo n.5

L'Associazione di Promozione Sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

- Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto, saranno disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura dell'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo) con l'approvazione dei soci.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 **(Finalità e Attività)**

1 L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2 L'Associazione ha come finalità la Promozione Sociale, culturale e ricreativa di tutti i soci, in particolare delle persone anziane, promuovendo occasioni di incontro di solidarietà ed aggregazione, in particolare saranno organizzati incontri:

a) Sulla prevenzione di malattie delle persone anziane volte al loro reinserimento nella società;

b) Assistenza alla persona anziana nei momenti di necessità e disagio sia fisico che psichico;

La/e attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è/sono:

lettera i) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/17: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

3 A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in :

a) attività di carattere ricreativo e di assistenza alle persone anziane;

b) attività culturali con incontri in cui vengono trattati temi di letteratura, musica e arte in generale con visite guidate in località di interesse storico e artistico;

c) attività di carattere informativo con incontri per diffondere e garantire ogni utile informazione sulle norme legislative relative ai servizi sociali e medico-sanitari;

d) corsi di attività motoria per anziani presso le palestre comunali, con l'assistenza di personale specializzato.

4 L'Associazione potrà inoltre partecipare o dare la propria collaborazione a livello locale e provinciale, ad altre organizzazioni od enti aventi le stesse finalità al fine di promuovere e sviluppare l'aggregazione e la socializzazione delle persone anziane.

5 L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

6 L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

7 L'Associazione di Promozione Sociale opera nel territorio della Regione Veneto

ART. 6 (Ammissione)

Hanno facoltà di iscriversi all'APSTE i cittadini residenti nel comune di Scorzè e nei comuni limitrofi in età pensionabile ed eventuale coniuge e tutte le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è in trasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del

terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8 **(Volontario e attività di volontariato)**

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati

- Organo di amministrazione
- Presidente
- **Organo di controllo**
- **Organo di revisione**
- Organo di verifica

ART. 11 **(L'assemblea)**

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca gli organi sociali;

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega, ma non inferiore a nove soci.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero sette membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt, s,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 **(Organo di controllo)**

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 **(Organo di Revisione legale dei conti)**

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017^[D33] ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 18 bis (Organo di verifica)

L'organo di verifica è composto da tre membri nominati tra i soci, dall'assemblea, di cui uno è il presidente ed attendono a verifiche a 360° sull'associazione comprese controversie. Delle riunioni di detto collegio dovrà essere redato apposito verbale su un libro da tenersi a cura dell'organo stesso.

Art. 19 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro trenta giorni dalla data della richiesta formulata all'organo di amministrazione.

ART. 20 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di

attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26 **(Personale retribuito)**

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27 **(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)**

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 **(Responsabilità dell'associazione)**

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29 **(Assicurazione dell'associazione)**

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30 **(Devoluzione del patrimonio)**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore,

secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017

ART. 31
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32
(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Il presente statuto, contemplando la nuova normativa del D. Lgs. 117/2017 e integrato da esperienze del precedente, preso in esame da una commissione è ritenuto idoneo per la presentazione e l'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria indetta per il 29 giugno 2021.

Scorzè, 15 giugno 2021

